



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Sommario

Premesse

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione	4
Art. 2 – Attività negoziale	4
Art. 3 – Definizioni	4
TITOLO II - PRINCIPI	6
Art. 4 – Principi generali	6
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità	6
Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento	6
Art. 7 - Calcolo del valore dell'appalto	6
TITOLO III - SOGLIE	8
Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate informali	8
Art. 9 – Soglie per le procedure sub-europee	8
Art. 10 – Soglie per le procedure sub- europee di lavori di importo superiore ad € 350.000,00.....	8
Art. 11 – Calcolo delle soglie	8
TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO	9
Art. 12 – Poteri di spesa	9
Art. 13 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità.....	9
TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000.....	10
Art. 14 – Affidamenti diretti.....	10
Art. 15 - Richieste di preventivo.....	10
Art. 16 - Consultazioni di mercato.....	10
Art. 17 - Requisiti, loro verifica e affidamento	10
Art. 18 - Garanzie e assicurazioni.	10
Art. 19 - Atto di affidamento.	11
Art. 20 - Spese di cassa	11
TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000.....	12
Sezione I- Procedure sub-europee	12
Art. 21 - Procedure per servizi e forniture	12
Art. 22 - Procedure per lavori.....	12
Art. 23 - Albo fornitori	12
Art. 24 - Indagini di mercato	14

Art. 25 - Inviti a presentare offerta	14
Sezione II – Pubblicità	15
Art. 26 - Forme di pubblicità.	15
Sezione III - Partecipazione	15
Art. 27 - Requisiti, avvalimento e subappalto	15
Art. 28 - Criteri di aggiudicazione	16
Art. 29- Anomalia dell’offerta	17
Art. 30 - Soccorso istruttorio.	18
Art. 31 - Garanzia a corredo dell’offerta	18
Art. 32 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta	19
Art. 33 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara pubblica da remoto	19
Sezione IV – Aggiudicazione	20
Art. 34 - Verifica dei requisiti aggiudicatario.....	20
Art. 35 - Aggiudicazione	20
Art. 36 - Stipula del contratto.....	20
TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI	22
Art. 37 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	22
Art. 38 - Assicurazioni.....	22
Art. 39 - Penali per inadempienze	22
Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.	23
TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA.....	24
Art. 41 - Consegna	24
Art. 42 - Collaudo e verifica di conformità.	24
TITOLO IX - PAGAMENTI.....	25
Art. 43 - Pagamenti	25
Art. 44 - Interessi.....	25
TITOLO X - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI.....	26
Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario.....	26
Art. 46 - Foro competente.....	26
Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore	26

Premesse

AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, è una Società a capitale misto (pubblico-privato), con sede in Urbino – P.le Elisabetta Gonzaga n. 15, PI: 01482560412.

Sotto il profilo oggettivo, AMI opera nel settore del trasporto pubblico locale e svolge attività riconducibili all'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. N. 50/2016 e smi) ovvero *“attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo”*, come specificate al comma 2 dello stesso articolo 118 (*“si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio”*).

Attesa, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo di cui all'articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici, viene da sé, per AMI, esercente servizi di trasporto pubblico locale, l'applicabilità della disciplina dei **settori speciali** per tutti i contratti aggiudicati per il perseguimento delle attività di cui ai settori speciali.

Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.114 del Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni relative ai settori speciali si applicano, fra l'altro, agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli artt. da 115 a 121.

AMI può essere qualificata come **impresa pubblica** stante il carattere industriale e commerciale delle attività svolte, l'apertura del relativo mercato alla concorrenza (tanto che opera in virtù di procedura di gara), l'esistenza di uno scopo di lucro ed il sostenimento delle perdite da parte dell'impresa ed infine l'esistenza di un rischio d'impresa.

In ragione di tutto quanto sopra, AMI non rientra nel campo di applicazione dell'art. 36, secondo quanto espressamente previsto dal comma 8 dello stesso articolo e pertanto redige il presente Regolamento contenente la disciplina dei contratti sottosoglia, in conformità ai principi del Trattato CE (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), anche sulla base delle Linee guida ed indicazioni fornite da Asstra.

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione (Rif. Art. 36, co. 8 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sottosoglia europea dell'impresa AMI SpA, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del suddetto Codice.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 – Definizioni (Rif. Art. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi:

- **Codice dei contratti pubblici**: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Impresa**: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

- **Organi di amministrazione**: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

- **Lavori**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.

- **Forniture**: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.

- **Servizi**: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.

- **Albo fornitori**: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

- **Procedura Sub-europea**: procedura disciplinata agli artt. 21 e 22, per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate informali.

- **Spesa in contanti**: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.

- **Durc**: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

- **CIG**: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.

- **CUP**: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

-**DUVRI**: Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie dell'Impresa e quelle degli operatori.

TITOLO II – PRINCIPI

Art. 4- Principi generali (Rif. Artt. 29, 30, 34, 42 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un Codice etico dell'Impresa e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa all'adempimento.

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna, le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di riportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 –Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7 – Calcolo del valore dall'appalto

1. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
2. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è

determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

TITOLO III – SOGLIE

Art. 8 – Soglie per le richieste di preventivo

1. Le procedure di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 140.000,00;
- b) Servizi di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 140.000,00;
- c) Lavori di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 150.000,00.

Art. 9 – Soglie per le procedure sub-europee

1. Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di € 431.000,00;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di € 431.000,00;
- c) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

Art. 10 – Soglie per le procedure sub- europee di lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00

1. Le procedure di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di € 5.382.000,00

Art. 11 – Calcolo delle soglie (Rif. Art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e smi)

- 1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- 2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
- 3. Per i contratti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della gara.
- 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Art. 12 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

2. L'autorizzazione alla spesa verrà formalizzata, a seconda delle fattispecie, attraverso una Delibera del CdA, una Determina a contrarre sottoscritta dal RUP o una Richiesta d'Acquisto, sottoscritta dal Responsabile di funzione/RUP), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

2.1 Per le procedure relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00, è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione nonché apposita determina a contrarre sottoscritta dal RUP.

2.2 Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, è necessaria apposita determina a contrarre sottoscritta dal RUP e successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

2.3 Per le procedure relative ad affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00, è necessaria apposita determina a contrarre sottoscritta dal RUP e successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo tra € 150.000,00 e 5.382.000,00 e ad affidamenti di servizi e forniture di importo tra € 140.000,00 e € 431.000,00 è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità.

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite di volta in volta, mediante specifica indicazione nell'apposito atto di nomina; una volta nominato, il RUP soggiace agli adempimenti previsti all'art. 31 del Codice dei Contratti e smi nonché Linee Guida ANAC n. 3.

In tale ambito il RUP può avvalersi, nelle varie fasi che compongono la gara, di diversi soggetti:

- il Responsabile Tecnico: individuato in colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto;
- il responsabile dell'affidamento: individuato in colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto;
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), di norma individuato nei responsabili di fase ciascuno per la parte di competenza, è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori nonché di svolgere tutte le funzioni previste nel Titolo III del DM n. 49/2018.
Il DEC deve essere nominato nei casi previsti dalle linee guida n. 3 (es. importo dell'appalto pari o superiore a € 500.000,00 etc.)

2. Nell'ambito della gestione dei contratti, i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spetta, in particolare, agli stessi responsabili, l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penali, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE

DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00

Art. 14 - Affidamenti diretti

1. L'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 5.000,00 avviene o secondo le modalità dell'affidamento diretto o a seguito di confronto comparativo di semplici preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di operatori economici iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 ed anche di quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione sul sito www.amibus.it, alla sezione "Albo fornitori e regolamento spese", tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'invio della richiesta di preventivo, di avvisi per manifestazione di interesse al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione.

AMI pubblica, infatti, tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'invio della richiesta di preventivo, un avviso informativo sul proprio sito, rivolto a tutti gli operatori interessati, i quali, qualora intendano ricevere richiesta di preventivo, dovranno preventivamente iscriversi all'albo fornitori di cui all'art. 23.

2. Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta (preventivo) da parte degli OE, è fissato tra i 3 e gli 8 giorni.

Art. 15 - Richieste di preventivo

1. L'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alle soglie indicate all'art. 8, avviene a seguito di confronto comparativo di semplici preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di operatori economici iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 ed anche di quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione sul sito www.amibus.it, alla sezione "Albo fornitori e regolamento spese", tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'invio della richiesta di preventivo, di avvisi per manifestazione di interesse al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione.

AMI pubblica, infatti, tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'invio della richiesta di preventivo, un avviso informativo sul proprio sito, rivolto a tutti gli operatori interessati, i quali, qualora intendano ricevere richiesta di preventivo, dovranno preventivamente iscriversi all'albo fornitori di cui all'art. 23.

2. Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta (preventivo) da parte degli OE, è fissato tra i 3 e gli 8 giorni.

Art. 16 – Consultazioni di mercato

1. L'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso, l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

Art. 17 – Requisiti, loro verifica e affidamento

1. Per importi superiori ai 5.000,00 euro, l'affidamento avviene previa produzione, da parte dell'OE aggiudicatario, di una autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti da AMI. In particolare, l'autocertificazione riguarderà la regolarità contributiva e tributaria, l'assenza di condanne penali e di eventuali procedure fallimentari o di concordato preventivo. AMI potrà effettuare poi verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attivando gli opportuni controlli (DURC, Agenzia Entrate, Procura-certificato casellario, Tribunale

Fallimentare); in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione, si procederà all'annullamento dell'affidamento stesso.

Art. 18 – Garanzie e assicurazioni

1. Per importi pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiori a quelli indicati all'art. 8, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art. 1 co. 1 e 4 del D.L n. 76/2020, e successiva conversione in legge n. 120/2020, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nella richiesta di preventivo. Qualora sia richiesta, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 predetto.

2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, l'Impresa può comunque richiedere all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria definitiva, prevista dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, secondo una delle modalità indicate nell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi commi 2 e 3, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni nei casi dal comma 7 del medesimo articolo.

3. L'impresa può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 19 - Atto di affidamento.

1. L'affidamento è disposto attraverso semplice conferma di preventivo/offerta, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.

Art. 20 - Spese di cassa

AMI procede al pagamento tramite cassa per spese minime, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa; trattasi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spese di revisione per mezzi (bollettini postali), per rimborsi di trasferte per servizi di noleggio autobus, quotidiani, rimborso biglietti treno per visite OPE c/o RFI Ancona, marche da bollo.

**TITOLO VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00
E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00**

Sezione I – Procedure sub-europee

Art. 21 - Procedure per servizi e forniture

1. Per le procedure sub-europee relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 9 e 10 co. 1 lett. a) , l'affidamento avviene, di norma, mediante procedura negoziata attraverso la consultazione di tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 ed anche di quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione sul sito www.amibus.it, alla sezione "Albo fornitori e regolamento spese", tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'avvio della procedura sub-europea, di avvisi per manifestazione di interesse al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione

AMI pubblica, infatti, tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'avvio della procedura sub-europea ad invito, un avviso informativo sul proprio sito, rivolto a tutti gli operatori interessati, i quali, qualora intendano partecipare ed essere invitati, dovranno preventivamente iscriversi all'albo fornitori di cui all'art. 23.

2. Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta da parte degli OE invitati, è fissata, in relazione alla tipologia di appalto da affidare, tra i 10 e i 18 giorni; per ragioni d'urgenza, il predetto termine può essere ridotto (tra i 3 e gli 8 giorni).

Art. 22 - Procedure per lavori

1. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante invio di lettera d'invito: Per le procedure sub-europee relative a lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 10, comma 1, lettera a) e b), l'affidamento avviene mediante procedura negoziata attraverso la consultazione di tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 ed anche di quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione sul sito www.amibus.it, alla sezione "Albo fornitori e regolamento spese", tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'avvio della procedura sub-europea, di avvisi per manifestazione di interesse al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione.

AMI pubblica, infatti, tra i 3 e gli 8 giorni prima dell'avvio della procedura sub-europea ad invito, un avviso informativo sul proprio sito, rivolto a tutti gli operatori interessati, i quali, qualora intendano partecipare ed essere invitati, dovranno preventivamente iscriversi all'albo fornitori di cui all'art. 23.

2. Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta da parte degli OE invitati, è fissata, in relazione alla tipologia di appalto da affidare, tra i 10 e i 18 giorni; per ragioni d'urgenza, il predetto termine può essere ridotto (tra i 3 e gli 8 giorni).

Art. 23 - Albo fornitori

1. L'Albo Fornitori è utilizzato da AMI per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare per la stipulazione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.

2. L'Albo, articolato per categorie merceologiche legate alle esigenze aziendali, ampliabili sulla base di eventuali nuove necessità, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

3. Resta salva la facoltà dell'Impresa di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, ivi compreso l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.

4. All'istituzione dell'Albo Fornitori, che non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici, è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso

sul sito internet www.amibus.it, nella sezione appositamente dedicata, sin dal 01/09/2016 e su GURI n. 26 del 01/03/2019.

5. L'elenco, consultabile al link <https://amibus.acquistitelematici.it/elenco>, ha durata indeterminata ed è sempre aperto e pertanto gli operatori interessati potranno effettuare l'iscrizione on line in qualsiasi momento, collegandosi al link <https://amibus.acquistitelematici.it>.

6. L'elenco è formato in base alle richieste di iscrizione pervenute e viene continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che, a seguito di registrazione e di verifica, vengono abilitati. La presa in carico delle richieste di iscrizione, cui fa seguito l'abilitazione o meno dell'operatore in relazione al possesso o meno dei requisiti richiesti, segue l'ordine cronologico progressivo con cui pervengono le domande.

7. A ciascun operatore economico viene comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione e quindi l'abilitazione, ovvero il rifiuto motivato.

8. I Fornitori, siano essi Professionisti o persone giuridiche, che intendono iscriversi all'albo Fornitori AMI, sono tenuti a indicare valido domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 (CAD).

8.1. I Fornitori sono tenuti ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nella piattaforma Albo fornitori, ed in particolare dell'indirizzo e-mail e pec; nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di AMI per il mancato ricevimento di comunicazioni dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contratto o alla loro indisponibilità. Il Fornitore, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. In tali circostanze, AMI si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l'idoneità eventualmente già attribuita.

9. Con l'iscrizione, si presume che l'operatore economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita sull'aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici riguardanti appalti di importo superiore ad € 5.000,00. Sotto tale importo, i controlli sull'aggiudicatario, ferma restando la verifica del DURC prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, saranno condotti a campione.

10. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, massima concorrenza e parità di trattamento, secondo quanto precedentemente indicato.

11. Saranno invitati ad ogni procedura comparativa tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura di selezione al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione.

AMI può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo.

12. La qualificazione all'Albo fornitori decade automaticamente, comportando una sospensione dall'albo per un periodo di 1 anno, nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni:

- sussistenza o insorgenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Contratti;

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da AMI e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e per cui AMI ha facoltà di risolvere il relativo contratto.

13. È prevista la cancellazione dall'Albo Fornitori in caso di:

- cessazione di attività e/o cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 24 - Indagini di mercato

1. L'impresa può acquisire informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:

- a) pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;
- b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elенchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc...formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.

3. Per le procedure di cui all'artt. 21 e 22, l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).

Art. 25 - Inviti a presentare offerta

1. L'impresa invita a mezzo PEC, tramite la piattaforma informatica "Gestione gare telematiche", gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, a presentare offerta attraverso la piattaforma stessa, accedendo al link <https://amibus.acquistitelematici.it>, sulla base delle istruzioni operative presenti in "Guide/Manuali", in adempimento alle modalità telematiche da utilizzare ai sensi dell'Art. 40, comma 2 del Codice dei Contratti.

2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e, preferibilmente, il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36, co. 9-bis e 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del Responsabile del contratto;

j) l'indicazione, per le procedure con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, dell'estrazione casuale, operata in automatico dal software della piattaforma informatica "Gestione gare telematiche", del metodo per la valutazione della congruità delle offerte, tra quelli elencati all'art. 97, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici; in tal caso, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5, in conformità con quanto previsto dall'art. 97 co. 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici, salvo quanto disposto al successivo art. 29, comma 4 -bis. Quando invece il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre ai sensi di quanto previsto all'art. 97, co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo quando disposto al successivo art. 29, comma 4-ter.

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

3. L'invito contiene, altresì, nel caso di affidamenti di servizi o lavori, ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice dei Contratti Pubblici, l'indicazione dei costi stimati della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Sezione II – Pubblicità

Art. 26 - Forme di pubblicità

1. Gli atti relativi alle procedure sono pubblicati sulla piattaforma informatica, al link <https://amibus.acquistitelematici.it/tender-esiti/list>.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

Sezione III – Partecipazione

Art. 27 - Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, e di quelli di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell'invito a presentare l'offerta.

2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della CCIAA o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell'affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto della procedura.

4. Per forniture e servizi, i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.

5. Per i lavori, i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l'attestazione SOA di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.

6. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici e smi.

8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti dall'Impresa ovvero facendo ricorso al DGUE.

Art. 28 - Criteri di aggiudicazione

1. AMI, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo alternativamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo sulla base di quanto previsto dagli artt. 36 co. 9-bis e 95 del Codice dei Contratti Pubblici

2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, il peso attribuito all'offerta economica non può superare il 30 per cento.

3. Ai sensi dell'art. 95 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica ed i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro per i lavori ed € 140.000,00 per servizi e forniture;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00;

c) i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**:

a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3 lettera a) art. 95 del Codice dei Contratti pubblici.

5. Nell'offerta economica, l'operatore deve indicare, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del codice dei contratti pubblici, i propri costi della manodopera, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti di importo inferiore ai € 150.000,00 euro per i lavori e a € 140.000,00

per servizi e forniture e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.. AMI prima dell'aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'articolo 97, co. 5, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici.

7. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Art. 29 - Anomalia dell'offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di AMI, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. AMI può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l'esperimento della gara, si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia, AMI si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, se e in quanto compatibili.

4. Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il calcolo dell'anomalia delle offerte è effettuato solo qualora il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque.

4-bis. Per le procedure regolate all'art. 15 e di importo corrispondente a quello indicate all'art. 8 del presente Regolamento, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, non viene eseguito, per ragioni di celerità e semplificazione, il calcolo dell'anomalia delle offerte anche nel caso in cui il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque.

4- ter. Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il calcolo dell'anomalia delle offerte è effettuato solo qualora il numero delle stesse sia pari o superiore a tre.

4-quater. Per le procedure regolate all'art. 15 e di importo corrispondente a quello indicate all'art. 8 del presente Regolamento, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non viene eseguito, per ragioni di celerità e semplificazione, il calcolo dell'anomalia delle offerte anche nel caso in cui il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque.

5. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee e che non presentano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, AMI prevede nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti pubblici. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

6. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, co. 4 del Codice dei Contratti Pubblici. Nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

7. AMI valuta, altresì, l'opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell'offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 7.

Art. 30 - Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica o/e economica.

Art. 31 - Garanzia a corredo dell'offerta

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari all'1% del prezzo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;

2. Per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori e a € 140.000,00 per servizi e forniture non è generalmente richiesta, salvo nei casi espressamente indicati dalla stazione appaltante, la garanzia di cui al presente articolo. Da importi pari o superiori a € 150.000,00 per i lavori e a € 140.000,00 per servizi e forniture fino al raggiungimento delle soglie previste dall'art. 9 per i servizi e forniture e dagli artt. 9 e 10 per i lavori, la garanzia provvisoria viene richiesta nelle forme di cui al comma 1.

3. La cauzione deve essere costituita secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici. L'importo può essere ridotto o incrementato ai sensi dei co. 1 e 7 del predetto articolo.

Art. 32 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta

1. Nelle procedure di importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori e a € 140.000,00 per servizi e forniture, le offerte vengono vagliate direttamente dal Responsabile dell'Affidamento o da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti.

2. Nelle procedure di importo pari o superiore a € 150.000,00 euro per i lavori e a € 140.000,00 per servizi e forniture, è prevista la nomina di una commissione composta da tre componenti che procede, in seduta pubblica, a cui gli OE possono partecipare da remoto, alla verifica dei documenti di ammissione e all'apertura delle offerte economiche.

3. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 3 esperti scelti all'interno di AMI nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto norme di principio per la prevenzione della corruzione.

5. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell'affidamento/seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara pubblica da remoto

I concorrenti potranno partecipare alla seduta di verifica della documentazione amministrativa connettendosi alla piattaforma informatica "Gestione gare telematiche", all'orario in cui è previsto l'inizio della seduta di gara.

La piattaforma, infatti, grazie alla funzionalità integrata nella stessa, consente ai partecipanti di visualizzare le diverse fasi della seduta di gara dal front-end.

Dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali dalla pagina del bando di gara, il concorrente dovrà cliccare su "Assisti alla procedura di gara" per accedere alla seduta.

Dalla pagina di seduta di gara, sarà possibile tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando:

- In quale fase della seduta si trova il Seggio;
- I nominativi dei partecipanti ed il loro status (ancora da verificare, validato, escluso);
- I punteggi, dopo che la Commissione ne decide la pubblicazione;
- I fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della Commissione.

Non sarà invece possibile visualizzare i documenti veri e propri ed il loro contenuto.

Il concorrente potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale, per comunicare direttamente con il Seggio di gara.

Sezione IV – Aggiudicazione

Art. 34 - Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.

2. AMI verifica i seguenti requisiti generali:

- a) regolarità contributiva, mediante DURC;
- b) regolarità tributaria, mediante richiesta alla competente Agenzia dell'entrate;

c) assenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 80, co. 3 del Codice dei contratti pubblici);

d) assenza di eventuali procedure fallimentari o di concordato preventivo, mediante verifica presso il competente Tribunale - sezione fallimentare;

e) per i contratti di importo pari o superiore a € 150.000,00, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).

f) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all'Ente competente.

3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, etc.

4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc.

5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

Art. 35 - Aggiudicazione

1. La piattaforma informatica "Gestione gare telematiche" consente di generare automaticamente una Proposta di aggiudicazione", che viene inoltrata via pec all'OE con offerta risultata più conveniente e, per conoscenza, anche a tutti gli altri OE partecipanti. All'esito positivo delle verifiche di legge di cui al precedente art. 33, seguirà la conferma dell'Aggiudicazione.

2. L'Aggiudicazione è disposta dal RUP tramite piattaforma informatica "Gestione gare telematiche" ed inoltrata via pec all'Aggiudicatario e successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 - Stipula del contratto

1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

2. I contratti di importo pari o superiore a € 150.000,00 possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.

3. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:

- scrittura privata;

- corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

- in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

TITOLO VII – NORME CONTRATTUALI

Art. 37 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. AMI per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo inferiore a € 140.000,00 per servizi e forniture e a 150.000,00 per i lavori ha facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, che l'operatore economico dovrà costituire secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici
2. AMI, contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore a € 140.000,00 per servizi e forniture e a 150.000,00 per i lavori, richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, che l'operatore economico dovrà costituire secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
3. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
 - per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
 - per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
 - per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.
4. L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

Art. 38 – Assicurazioni

1. L'Impresa, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 39 - Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'Impresa, nella documentazione di gara, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'esecuzione.

4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'Impresa.

Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dagli organi competenti secondo l'organizzazione dell'Impresa.

2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP o, ove nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'Osservatorio di cui all'art. 213 del Codice dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Impresa per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 41 - Consegna

1. La merce pervenuta si intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'Impresa può concedere la proroga richiesta.

Art. 42 - Collaudo e verifica di conformità

1. Per i lavori, il contratto è soggetto a collaudo, per forniture e servizi è soggetto a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, individuati nel Decreto MIT n. 49/2018, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Impresa prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

TITOLO IX – PAGAMENTI

Art. 43 - Pagamenti

1. L'Impresa corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere. L'art. 30 co. 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 si applica anche ai contratti di servizi e forniture che perdurano nel tempo.
4. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.
5. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'Impresa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
6. Il Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017 ha ulteriormente modificato l'art. 17 ter del DPR 633/72 ampliando, a partire dal 1 gennaio 2018, i soggetti che rientrano nell'applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato scissione dei pagamenti o split payment; in particolare, l'ambito applicativo è stato esteso anche alle società nelle quali gli Enti Locali detengono partecipazioni complessive del capitale non inferiori al 70%.

AMI SpA è soggetta al predetto obbligo, come è possibile rilevare dagli elenchi pubblicati all'indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/, pertanto, per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2018, l'Appaltatore dovrà applicare il meccanismo della scissione di pagamenti evidenziando in fattura l'importo dell'IVA con l'indicazione "Scissione dei pagamenti" o "Art. 17 ter DPR 633/72" e l'Impresa provvederà autonomamente alla liquidazione dell'IVA esposta in fattura e al pagamento all'Appaltatore del solo imponibile.
7. Inoltre, in ottemperanza all'art. 1 della L. n. 205 del 27/12/2017 e smi, a partire dal 01/01/2019, le fatture devono essere inviate ad AMI esclusivamente in formato elettronico e pertanto si riporta il codice destinatario SDI: C1QQYZR.

Art. 44 - Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.

TITOLO X – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al responsabile dell'esecuzione, mediante l'invio, entro 15 giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R o PEC.
2. L'Appaltatore deve indicare nella comunicazione, in maniera analitica, l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.
3. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti dell'Impresa.
4. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 46 - Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede dell'Impresa.

Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Per l'Informativa completa, si rimanda al sito www.amibus.it.

2. L'Impresa deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 10 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'Impresa.

Approvato con Delibera CdA n. 193 del 27/06/2017

Approvazione Rev. n. 01 con Delibera CdA n. 196 del 13/12/2017

Aggiornamento normativo art. 47 per Privacy in data 24/05/2018

Approvazione Rev. n. 02 con Delibera CdA n. 201 del 05/09/2018

Approvazione Rev. n. 03 con Delibera CdA n. 206 del 27/03/2019

Approvazione Rev. N. 04 con Delibera CdA n. 209 del 05/08/2019

Approvazione Rev. N. 05 con Delibera CdA n. 211 del 20/11/2019

Approvazione Rev. N. 06 con Delibera CdA n. 218 del 06/08/2020

Approvazione Rev. N. 07 con Delibera CdA n. 222 del 29/01/2021

Approvazione Rev. N. 08 con Delibera CdA n. 230 del 18/10/2021

Approvazione Rev. N. 09 con Delibera CdA n. 234 del 02/02/2022

Approvazione Rev. N. 10 con Delibera CdA n. 238 del 31/05/2022